



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 6 maggio 2003

prot. n. 1670/M360
Allegati: 1

Ai Signori Coordinatori
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali della Motorizzazione
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti, Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Via Crispi, 8
BOLZANO

e, p.c.

All' Automobile Club d'Italia
Via Marsala, 8
ROMA

All'UNASCA
Piazza Marconi, 25
ROMA - EUR

Alla CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA

All'ASIAC
Via Domodossola, 29
ROMA

All'ANDAC
Via Monteverde, 86
ROMA

All'AIDAC
Via Licino Stolone, 142
ROMA

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello Telematico dell'Automobilista in regime di contestualità.

Com'è noto, a decorrere dal 16 dicembre 2002 è entrata a regime la procedura S.T.A. secondo il criterio della contestualità (cd. "S.T.A. cooperante"), con esclusione delle sole operazioni relative alla prima immatricolazione dei veicoli ed alla relativa iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

È altrettanto noto che, allo scopo di far fronte a difficoltà applicative della procedura, emerse nell'imminenza della predetta entrata a regime, in via del tutto provvisoria ed eccezionale si è reso tuttavia necessario emanare le disposizioni transitorie di cui alla circolare prot. n. 118/M360 del 10 gennaio 2003.

Ciò posto, il monitoraggio condotto da questo Dipartimento negli ultimi mesi mostra come le suaccennate difficoltà possano ritenersi ormai superate e, conseguentemente, siano venuti meno i presupposti per mantenere in vita le suddette disposizioni transitorie.

Pertanto, a decorrere dal 12 maggio p.v., la citata circolare prot. n. 118/M360 del 10 gennaio 2003 è da intendersi abrogata, con l'avvertenza che le pratiche avviate prima del 12 maggio 2003, ovvero per le quali sussista una dichiarazione di vendita autenticata dal notaio in data anteriore al 16 dicembre 2002, potranno essere portate a termine attraverso le procedure già in uso documentando dette circostanze.

Si ritiene quindi che esistono le condizioni per riproporre il testo della circolare prot. n. 4145/M360 dell'11 dicembre 2002, alla quale sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad assicurare l'operatività della procedura "S.T.A. cooperante".

Al fine di agevolare la lettura delle istruzioni, il testo che viene proposto reca, in grassetto, le integrazioni apportate all'originale testo della circolare prot. n. 4145/M360.

A) OPERAZIONI DI MOTORIZZAZIONE ESPLETABILI MEDIANTE LA PROCEDURA S.T.A. IN REGIME DI CONTESTUALITA'

La procedura "S.T.A. cooperante", operativa a decorrere dal 16 dicembre 2002, consente l'espletamento, in regime di contestualità, delle seguenti operazioni:

- prime immatricolazioni (veicoli con destinazione/uso con codifica: **A0, M0, C4, N4, 44**);
- rinnovi di immatricolazione (veicoli con destinazione/uso con codifica: **A0, M0, C4, N4, 44**);
- aggiornamenti delle carte di circolazione per trasferimento della proprietà (compresi gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale).

Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo di tale procedura è obbligatorio per le operazioni di rinnovo di immatricolazione e di aggiornamento delle carte di circolazione mentre, al momento, è da ritenersi meramente facoltativo per le operazioni di prima immatricolazione.

Nell'ambito delle predette operazioni, inoltre, debbono essere tenute distinte una serie di fattispecie per le quali la procedura "S.T.A. cooperante" non può trovare applicazione, in quanto espressamente escluse dal d.P.R. n. 358/2000 ovvero per impossibilità tecnica di gestione telematica.

Ciò posto, le possibili casistiche possono essere schematicamente riassunte nel modo seguente:

a) PRIMA IMMATRICOLAZIONE – esclusioni:

- a.1) veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale;
- a.2) veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero;
- a.3) rimorchi di autoveicoli;
- a.4) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;
- a.5) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
- a.6) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;
- a.7) veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2.

b) RINNOVO DI IMMATRICOLAZIONE – esclusioni:

- b.1) rimorchi di autoveicoli;
- b.2) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;
- b.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
- b.4) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;
- b.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;
- b.6) richieste non corredate dalla precedente carta di circolazione, ovvero carte di circolazione sulle quali sono presenti annotazioni manuali non registrate nel sistema informatico;
- b.7) reimmatricolazioni che comportino la modifica delle risultanze della carta di circolazione, comprese le variazioni di sede delle persone giuridiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Comuni diversi) e le variazioni di residenza delle persone fisiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Province diverse).

c) AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' – esclusioni:

- c.1) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di noleggio senza conducente;
- c.2) passaggi di proprietà che comportino anche un cambio d'uso (da proprio a terzi e viceversa);
- c.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
- c.4) rimorchi degli autoveicoli;
- c.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 10;
- c.6) passaggi di proprietà relativi a veicoli per i quali sia stata denunciata la sottrazione o lo smarrimento della relativa carta di circolazione e la procedura di duplicazione della stessa non sia ancora conclusa.

d) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' – ulteriori esclusioni

In forza della normativa che disciplina le attività del P.R.A., ovvero per impossibilità tecnica di gestione da parte del sistema informativo A.C.I., restano inoltre escluse dalla procedura "S.T.A. cooperante" le seguenti ipotesi di trasferimento della proprietà:

- d.1) richieste non corredate dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A.;
- d.2) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;
- d.3) veicoli con codice carrozzeria "ZZ" o "Z0";
- d.4) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita con salto della continuità (art. 2688 c.c.);
- d.5) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita a ripristino della continuità delle trascrizioni;
- d.6) veicoli che comportano l'espletamento di formalità P.R.A. cd. a tutela del venditore (ex art. 11, d.m. n. 514/1992);

- d.7) veicoli d'epoca per i quali, ai fini dell'espletamento delle formalità P.R.A., è richiesto il pagamento dell'I.P.T. in misura forfetaria (art. 63, legge n. 342/2000);
- d.8) veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso – tara – cilindrata – portata.

Si sottolinea, infine, che non sono espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" le operazioni di annotazione sulla carta di circolazione della variazione della ragione sociale e della denominazione delle società.

Tutte le ipotesi di esclusione suelencate debbono essere gestite attraverso le procedure tradizionali.

A tale ultimo riguardo, appare opportuno sottolineare che, per le operazioni di cui ai precedenti punti c.6), d.4), d.5) e d.6), nonché per gli aggiornamenti delle carte di circolazione conseguenti a variazioni societarie, si rende indispensabile la produzione, a seconda dei casi, della fotocopia dell'atto di vendita o del certificato di proprietà aggiornato, ovvero della documentazione idonea a comprovare l'avvenuta variazione societaria.

Viceversa, per tutte le operazioni di trasferimento della proprietà ricadenti obbligatoriamente nella procedura "S.T.A. cooperante" che risultino essere state espletate con procedura diversa, gli Uffici della Motorizzazione provvedono al loro annullamento entro le 24 ore lavorative successive.

A tale scopo, nei tabulati contenenti l'elenco delle pratiche giornalmente espletate con "stampa on line" dagli Studi di consulenza saranno evidenziati con asterisco (*) le operazioni per le quali non sia stato rispettato l'obbligo di utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante".

Per quanto concerne le reimmatricolazioni, si fa presente che, se per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., ovvero in caso di eventuali impedimenti di natura tecnica, il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stessa va effettuata attraverso le procedure tradizionali. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico.

Pertanto, se si realizza la predetta ipotesi:

- il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A. può:
- a) richiedere presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione di **reimmatricolazione**, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (all. 1), nonché – presso il PRA – l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico; **ovvero**
 - b) **provvedere alla stampa del documento di circolazione mediante procedura "Prenotamotorizzazione con stampa remota"** nonché alla emissione del relativo certificato di proprietà secondo le procedure tradizionali. Anche in tal caso, la documentazione cartacea da presentare successivamente al

competente Ufficio della Motorizzazione deve comprendere la dichiarazione di cui all'allegato 1 alla presente circolare.

- se l'operazione di **reimmatricolazione** è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura "**S.T.A. cooperante**", ad uno sportello "**S.T.A. cooperante**" istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità **tradizionali** e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura "**S.T.A. cooperante**". Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il PRA la correlata operazione di pubblico registro automobilistico secondo le modalità **tradizionali**.

Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.

In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità "**S.T.A. cooperante**" e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura "**S.T.A. cooperante**". Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:

- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura "**S.T.A. cooperante**", con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;
- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;
- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedenti proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda l'annotazione del passaggio di proprietà congiuntamente all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione (che non è gestibile con procedura "**S.T.A. cooperante**"), previo collaudo od emissione del certificato di approvazione, occorre anche in tal caso procedere prima all'emissione del tagliando recante le generalità del nuovo proprietario e successivamente provvedere, con procedura tradizionale, all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione.

Infine, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda la reimmatricolazione di un veicolo (per smarrimento o deterioramento della targa) congiuntamente all'annotazione del trasferimento della proprietà:

- le operazioni di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà debbono entrambe essere espletate con procedura "**S.T.A. cooperante**", ma vanno tenute distinte;
- pertanto, dovrà prima essere espletata l'operazione di trasferimento della proprietà e, il giorno successivo, si potrà procedere alla reimmatricolazione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

B) SOGGETTI INTESTATARI DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura "**S.T.A. cooperante**", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.

a) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale").

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.

A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della Giustizia.

b) Imprese individuali

Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.

c) Società

Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo.

Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.

d) Altri enti dotati di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

e) Organismi privi di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".

Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti

f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica.

C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MOTORIZZAZIONE ESPLETATE CON PROCEDURA S.T.A.

Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che:

1. a partire dal 28 novembre u.s., i tabulati riepilogativi delle operazioni espletate dagli sportelli, stampati presso gli Uffici della Motorizzazione, contengono tutti gli elementi necessari per la verifica della congruenza tra i dati riportati nella carta di circolazione o nel tagliando di aggiornamento emessi e quelli risultanti dalla relativa documentazione (cfr. file avvisi n. 58 del 26.11.2002). Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento emesso;
2. è noto che l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi.
Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco.
3. la procedura "**S.T.A. cooperante**", gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità;
4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare prot. n. 3059/M360 del 16 settembre 2002).
A norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 445/2000, per documento di identità, deve intendersi "*la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare*".
L'art. 35 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti:
 - il passaporto;
 - la patente di guida;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- la patente nautica;
 - il libretto di pensione;
 - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
 - il porto d'armi;
 - le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
5. nel caso in cui il richiedente l'operazione "**S.T.A. cooperante**" sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal d.P.R. n. 358/2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.

D) ORARI DI ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO S.T.A.

Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì.

Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30;
- sabato: dalle 8,00 alle 19,30.

E) BLOCCO DEL COLLEGAMENTO

Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine.

Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato.

Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi.

Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.

F) CRITERIO DELLA CONTESTUALITA' DELLE OPERAZIONI

Come già evidenziato con circolare prot. n. 482/M360/MOT3 del 22 febbraio 2002, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che:

- gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico;
- i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi;
- i documenti richiesti debbono essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta.

Ne consegue pertanto che:

- non possono essere accettate le richieste di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura **"S.T.A. cooperante"**, che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati;
- non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria;
- non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura **"S.T.A. cooperante"** per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello;
- **in caso di formalità "S.T.A. cooperante" protocollate dall'Ufficio della Motorizzazione, ma non espletate perché non accettate dal sistema informatico, la relativa documentazione deve essere restituita per la ripresentazione nei giorni successivi.**

G) CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL DTT E VERIFICA DELLA REGOLARITA'

La consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate.

Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna.

Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), , il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista".

Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare di protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile.

Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità.

L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna.

In tal caso, la procedura da seguire è la seguente:

- all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depernare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale;
- gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna.

In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 358/2000 ed i criteri individuati con la più volte citata circolare prot. n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispondente operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare prot. n. MOT6/P4687/60C4 (pubblicata sul sito Internet).

In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 358/2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.

Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare prot. n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del d.P.R. n. 358/2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.)

Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.)

H) GESTIONE DEGLI ERRORI SANABILI

In tema di gestione dei cd. "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare prot. n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che:


- 1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare prot. n. 1886/MN/d3 del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870/1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate);
- 2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo:
 - l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870/1986;
 - l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870/1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1).

Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.

I) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO

Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare MOT B78 del 27 novembre 2000, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)



MN

DICHIARAZIONE

Il/L sottoscritto/a.....,
nato/a.....il.....,
in qualità di (1) dello Studio di consulenza (2)
.....
codice agenzia
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968 e
dall'art. 11 del d.P.R. n. 403/1998), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 della
medesima legge n.15/1968 e successive modifiche ed integrazioni,

dichiara

che, in data, non si è resa possibile l'effettuazione, ai sensi del
d.P.R. n. 358/2000, della formalità di **reimmatricolazione** relativa al veicolo (3)
.....
a nome di (4)
per il seguente motivo:

In fede

Data

.....,

Firma del dichiarante(6)

.....

NOTE:

- (1) Indicare la qualità di "Titolare" in caso di impresa individuale, ovvero la qualità di "amministratore" o di legale rappresentante" in caso di società.
- (2) Indicare la denominazione e la sede dello Studio di consulenza.
- (3) Indicare i dati identificativi del veicolo.
- (4) Indicare le generalità dell'intestatario del veicolo.
- (5) La firma del dichiarante non necessita di autenticazione.